

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 2° "Assetto organizzativo e funzionale degli enti locali"

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n. 12, concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 7 della l.r. n. 10/2000 che prescrive in capo al Dirigente Generale l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9: "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale*";

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: "*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023*";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e sm.i.;

VISTO l'art. 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, che ha istituito, presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali, un fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari delle Autonomie locali derivanti dall'abrogazione delle norme indicate al comma 6 del medesimo articolo, (modificato dal c. 13 dell'art. 3 della legge regionale n.27/2016) da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie locali e la Funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche sociali ed il Lavoro, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31.12.2013;

VISTO l'art. 3, comma 10, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 il quale dispone che la Regione deve garantire la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 3 nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015 mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale n.5/2014 e s.m.i. nonché, della quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla

data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune (assegnazione di cui all'art. 6 comma 1 della legge regionale n. 5/2014);

VISTO l'art. 3 comma 11 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 così come modificato dal comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, con il quale è stato disposto che la proroga del termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 3 si applica anche ai Comuni in dissesto di cui all'art. 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del medesimo decreto legislativo e che, per effetto della disposizione di cui alla lettera a) del comma 10 del medesimo art. 3, la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità per il bilancio dell'ente;

VISTI il comma 21 dell'articolo 3 della l.r. n. 27/2016 e s.m.i. ed il comma 7 dell'articolo 26 della l.r. n. 8/2018 e s.m.i. i quali prevedono che la copertura di quota parte degli oneri riferiti ai percorsi di stabilizzazione ed alle misure di fuoriuscita dal bacino del personale a tempo determinato degli enti locali sia garantita a carico dei trasferimenti ordinari in favore dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo n6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n.8;

CONSIDERATO che il legislatore regionale interviene sul costo delle stabilizzazioni effettuate dagli enti dal 2013 al 2017 con l'articolo 22 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, riconoscendo per tale costo il contributo di cui all'art. 30, comma 7 della legge regionale n. 5/2014; il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, recita: *“All'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche e integrazioni: a) al comma 6 dopo le parole “soggetti assunti” sono aggiunte le parole “ Per le stabilizzazioni avviate in forza dell'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013 , n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e concluse alla data del 31 dicembre 2017, il contributo di cui al predetto comma non può superare il 5 per cento della somma assegnata agli altri enti”;*

PRESO ATTO che nella seduta del 13 novembre 2019, la Conferenza Regione- Autonomie locali ha disposto, nel documento di sintesi, che le quote da assegnare agli enti che non hanno avviato e concluso processi di stabilizzazione nel periodo 2013-2017 vengano ridotte della quota del 4%;

VISTO l'art. 4, comma 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, con il quale è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2019 (termine prorogato da disposizioni legislative), la prosecuzione dei progetti inizialmente previsti dall'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 nonché la prosecuzione dei progetti dei lavoratori della ex Pirelli di Villafranca Tirrena e di Siracusa, inizialmente previsti dall'art. 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 15 settembre 2020” *Snellimento dell'attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti a controllo delle Ragionerie centrali”;*

VISTA la circolare n. 13 del 28 settembre 2020:”Direttive in tema di controlli amministrativi-contabili” (ed eventuali s.m.i.);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 168 del 21 aprile 2021 con cui si approva: “ il documento tecnico di accompagnamento al bilancio finanziario gestionale, unitamente al prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa della gestione sanitaria accentrata, ed il Piano degli indicatori, in conformità alla proposta

dell'Assessore regionale per l'Economia di cui alla nota prot. n. 2431 del 19 aprile 2021 e la relativa relazione del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro- Ragioneria Generale della Regione prot. n. 32629/B.05.01 del 16 aprile 2021, costituenti allegati alla predetta deliberazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 10 giugno 2021, con la quale sono state approvate le iscrizioni delle somme necessarie per la copertura finanziaria, fino al 31 dicembre 2021, della spesa relativa al personale in servizio presso gli enti locali della Regione siciliana;

VISTO il provvedimento interassessoriale n. 222 del 14.07.2021 con il quale, per le finalità di cui all'articolo 30, comma 7 della legge regionale n. 5/2014 è stato approvato il *piano provvisorio* delle somme iscritte in bilancio di previsione delle Regione siciliana- esercizio 2021- relative al Fondo straordinario per un importo di euro **174.159.486,35**;

CONSIDERATO che, le quote assegnate agli enti sono soggette a variazioni rispetto all'ammontare dell'ultima trimestralità erogata per l'esercizio finanziario 2021;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 15556 del 29.10.2021 questo Dipartimento ha comunicato agli enti in regola con il pagamento della terza trimestralità di cui al Fondo straordinario che si procederà d'ufficio alla erogazione della quarta trimestralità nella misura dell'80% della quantificazione della quota spettante per l'esercizio finanziario corrente, quale acconto di cui sarà garantito il saldo nell'esercizio successivo a seguito delle verifiche di rito;

VISTA la nota n. 16474 del 17.11.2021 di sollecito agli enti (46), riscontrati non in regola con le richieste delle trimestralità pregresse, alla presentazione delle istanze finalizzate al riconoscimento delle erogazioni relative all'esercizio corrente;

CONSIDERATE le modifiche intervenute nell'arco dell'anno corrente a vario titolo, nella platea del personale per cui erogare il contributo di cui al fondo precitato, come comunicate da ogni ente locale nelle istanze redatte secondo le modalità riportate nelle circolari, emanate da questo Dipartimento, (nn. 10 e 11 del 25 maggio 2017) ancora vigenti;

RITENUTO di poter ripartire, proporzionalmente, sulla scorta dei dati fin qui comunicati dagli enti locali per le finalità di cui all'art. 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. ed in considerazione dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 22 febbraio 2019, n.1, l'importo aggiornato a seguito delle modifiche normative riportate in precedenza risulta pari a euro € **169.239.464,00** quali risorse finanziarie autorizzate per l'esercizio finanziario 2021, a valere sul capitolo 191310 del Bilancio di previsione della Regione siciliana sulla base del fabbisogno previsto, per l'anno 2021;

VISTO il quadro prospettico “Allegato A” nel quale sono stati riportati, per ciascun ente locale il limite massimo degli importi erogabili per l'anno 2021 compresi delle modifiche determinate dalla riduzione del 4% così come deciso nella seduta della Conferenza Regione-Autonomie locali in data 13 novembre 2019 per un importo complessivo pari a euro € **4.208.166,41** a valere sulle somme autorizzate dall'art. 3 comma 12 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e per le finalità di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014;

CONSIDERATO che, l'erogazione della quota del Fondo straordinario di cui all'art. 30 comma 7 della legge regionale 5/2014 e s.m.i. nel limite massimo degli importi indicati per ciascun ente locale nell'apposita colonna “A” del quadro prospettico “allegato A” resta subordinata per l'anno 2021, in ogni caso, alla presentazione di apposita istanza di parte, contenente il dato relativo ai “lavoratori precari” appartenenti al bacino dei lavoratori socialmente utili, contrattualizzati ai sensi delle leggi regionali nn. 85/1995 n. 16/2006 e s.m.i. ovvero alle leggi regionali nn. 21/2003 e n. 27/2007 e s.m.i., nonché all'art. 12 della legge regionale n. 13/2009 e all'art. 34 comma 2 della legge regionale n. 33/1996 (c.d. lavoratori ex Pirelli di Villafranca Tirrena e Siracusa) ancora in

servizio alla data di presentazione della medesima istanza, nonché alla trasmissione delle informazioni necessarie ai fini delle verifiche istruttorie previste dalla legge;

PRESO ATTO che il provvedimento risulta compatibile con quanto previsto dalla circolare n. 13 del 28 settembre 2020” *Direttive in tema di controlli amministrativi-contabili*” ed, in particolare con la categoria 6) Contributi a soggetti pubblici e privati stabiliti per legge;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare, per l'anno 2021, il **piano di riparto definitivo** della somma pari a euro **€173.447.630,40 (A= B+C dell'allegato A)** del Fondo straordinario di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 come riassunto nel quadro prospettico “allegato A”, iscritte nel Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021, approvato con legge regionale 15 aprile 2021, n. 10;

per quanto in premessa specificato

D E C R E T A

Art. 1 -Per le finalità di cui all'articolo 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., è approvato il **piano di riparto definitivo** delle somme iscritte nel bilancio di previsione della Regione siciliana- per l'esercizio 2021 - relative al Fondo straordinario di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 per l'importo di euro **€ 173.447.630,40 (A= B+C dell'allegato A)** come risultante dalla sommatoria degli importi a fianco riportati per ciascun ente locale indicato nella colonna A nel quadro prospettico “Allegato A” che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 -L'erogazione della quota del Fondo straordinario di cui all'art. 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., nel limite massimo del corrispondente importo indicato per ciascun ente locale nell'apposita colonna del quadro prospettico “allegato A” facente parte integrante del presente decreto, resta subordinata, in ogni caso, alla presentazione di apposita istanza di parte attestante, per l'anno 2021, la quantificazione della spesa del personale;

Art. 3 -In ottemperanza all'art. 26 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e all'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito *internet* istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione *on-line*.

Art. 4-Avverso al presente provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Art. 5- Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021, n. 9.

Palermo, lì 25 novembre 2021

Il Dirigente

Giuseppe Di Gaudio

Il Dirigente Generale

Margherita Rizza